



Città di Amalfi

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2014, integrato con Delibera consiliare n. 12 del 20.05.2016)

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI – DICHIARAZIONE di MORTE – PERIODO di OSSERVAZIONE - FERETRI – TRASPORTI –

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza ed applicazione delle disposizioni di legge appresso indicate:
 - Titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
 - Legge Delega in Materia di Sanità Pubblica di cui al D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
 - Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
 - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
 - Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010;
 - D.P.R. n.254 del 15/07/2003 in materia di gestione dei rifiuti;
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n.10 del 31/07/1998.
 - Legge Regionale n. 32 del 03/11/1994 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali;
 - Legge Regionale n. 12 del 24/11/2001 di disciplina delle attività funerarie;
 - Legge Regione Campania n. 20 del 9/10/2006;
 - Legge Regione Campania n. 2 – art. 75 – del 21/01/2010;
 - Legge Regione Campania n. 7 del 25/07/2013;
2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano i servizi mortuari di competenza del Comune, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla gestione e alla custodia dei cimiteri, alle concessioni di sepolture private, alla cremazione e, in genere, alle diverse attività connesse con la cessazione della vita e con la custodia delle salme.
3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
 - la salma è il corpo umano, privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte -
 - il cadavere è la salma dopo che è stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo -
 - il feretro è il contenitore in cui viene riposto il cadavere da seppellire. La struttura e la qualità dei materiali del feretro è correlata al tipo di sepoltura o pratica funebre da attuare -
 - l'inumazione è la sepoltura del feretro in terra -
 - la tumulazione è la sepoltura di feretri, di cassette di resti mortali o di urne cinerarie in opere murarie: loculi, tombe di famiglia, ossari e cinerari -
 - la traslazione è il trasferimento di un feretro all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero o presso il crematorio -
 - l'esumazione è l'operazione di estrazione dalla terra del feretro, apertura dello stesso e recupero e pulizia delle ossa -
 - l'estumulazione è l'operazione di recupero delle ossa o dei resti mortali da loculo o tomba di famiglia -
 - la ricognizione è l'operazione attraverso la quale si constata la capienza di una sepoltura già occupata da feretro e/o da cassetto contenente resti mortali -
 - la celletta ossario (colombario) è un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni -
 - l'ossario comune è un luogo dove accogliere le ossa provenienti da esumazioni ed

estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione -

- la celletta cineraria (colombario) è un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti dalla cremazione del feretro -
- il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni, o su espressa volontà manifestata in vita dal defunto o quando gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente.

Dalle operazioni di esumazione e di estumulazione possono residuare:

- a) le ossa, derivanti dalla completa scheletrizzazione del cadavere -
- b) i resti mortali, quali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi della legislazione regionale e dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/2001 n.165, avvalendosi, ove necessario ed opportuno, ai fini igienico-sanitari, della competente Autorità sanitaria.

Le funzioni e l'organizzazione dei Servizi Comunali in materia di Polizia Mortuaria, delle attività cimiteriali e la gestione dei Cimiteri vengono così ripartite:

- a) il Funzionario Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi di sua competenza in materia di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ricognizione, cremazioni, ecc.), nonché alla gestione dei Cimiteri e del personale agli stessi destinato. In caso di assenza viene sostituito dal Segretario Comunale.
- b) l'Ufficiale di Stato Civile provvede a quanto di specifica competenza previsto dalla vigente normativa (DPR 3/11/2000 n. 396) e, in particolare, al ricevimento della dichiarazione di morte, alla richiesta degli accertamenti necroscopici, al rilascio del permesso di seppellimento, alla predisposizione dell'autorizzazione per il trasporto dei cadaveri, alla stesura e trascrizione degli atti di morte, alla statistica, al rilascio dell'autorizzazione per la cremazione, per l'affidamento delle ceneri e/o per la loro dispersione.
- c) l'Ufficio Economico-finanziario provvede alla stesura degli atti contabili relativi al pagamento delle concessioni di manufatti per la sepoltura, a seguito del rilascio dell'atto concessorio firmato dal Segretario Comunale e dal titolare della concessione cimiteriale, nonché alla riscossione di eventuali altri oneri connessi ai servizi oggetto del presente Regolamento.
- d) l'ufficio Tecnico provvede:
 - al rilascio di eventuali autorizzazioni per la costruzione di nuovi manufatti (loculo, tomba di famiglia, celletta-ossario) previa acquisizione dei relativi pareri delle competenti Autorità;
 - al rilascio di autorizzazione, a richiesta dei concessionari, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria a loculi, tombe di famiglia, cellette-ossari;
 - al rilascio di N.O. per eventuali interventi manutentivi - interni e/o esterni - alle Cappelle private previo richiesta dei proprietari;
 - all'emissione di Ordinanza a carico dei concessionari dei manufatti o dei proprietari di Cappelle private per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per il decoro e a salvaguardia della pubblica incolumità.
- e) L'ufficio Manutenzione provvede:
 - agli interventi manutentivi periodici ordinari e a quelli straordinari presso i cimiteri e le aree

- di pertinenza degli stessi al fine di garantire la conservazione delle strutture medesime;
- agli interventi di riordino delle aiuole, alla potatura degli alberi, alla messa a dimora di essenze vegetali, ecc.;
 - ai lavori di tinteggiatura dei locali, delle porte di accesso, delle scale, dei passamani, ecc.;
 - ad eventuali ulteriori interventi di tipo manutentivo individuati e segnalati dal Responsabile del Servizio.
- f) L'ufficio di Polizia Municipale assicura la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente.
- A richiesta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali assicura la presenza di un vigile urbano durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali.
- In particolare procede alla:
- verifica periodica dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri richiesti dalla normativa in materia;
 - al controllo circa il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle operazioni cimiteriali;
 - all'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 bis della L.R. n. 12/2001 modificata dalla L.R. 7/2013;
 - alla proposta di revoca dell'autorizzazione comunale per gravi inadempienze accertate e previamente contestate all'Impresa funebre nei modi di legge.
- g) L'ufficio Commercio/Suap provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività funerarie sul territorio del Comune di Amalfi alle Imprese di onoranze funebri che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonchè alla comunicazione alla Consulta Regionale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
- L'ASL competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune di Amalfi cura che all'interno dei Cimiteri di Amalfi, Vettica-Lone, Pogerola-Pastena e Tovere siano evitate situazioni di pericolo alle persone. Non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi, attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico, utilizzati in modo difforme od improprio da quello consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati (Imprese, Società, Cooperative, Ditte individuali o singoli lavoratori) che operano all'interno dei cimiteri comunali, in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dall'U.T.C. per ciascun intervento, sono tenuti all'attuazione e all'osservanza delle norme di sicurezza specifica per l'esecuzione di ogni tipo di lavoro che andranno a realizzare.

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro o l'inosservanza delle indicazioni e/o prescrizioni impartite dal Responsabile dell'U.T.C. o dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà comportare il divieto, per l'Impresa inadempiente, di operare all'interno dei cimiteri stessi.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio comunale dei Servizi Cimiteriali e presso il servizio di custodia di ogni Cimitero sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10/09/1990 n.285, con indicazione delle operazioni cimiteriali effettuate relative ad inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, ricognizioni;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- d) copia della planimetria del Cimitero;
- e) copia dell'anagrafe cimiteriale con le eventuali "annotazioni e variazioni";
- f) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno in corso;
- g) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- h) le tariffe relative al Servizio di Trasporto Funebre con autocarro per ciascun Cimitero;
- i) le tariffe (nella misura massima) relative ai seguenti servizi cimiteriali effettuati presso ciascun Cimitero:
 1. rimozione marmo –
 2. apertura loculo –
 3. apertura celletta-ossario o cineraria (colombario) –
 4. apposizione marmo –
 5. chiusura loculo –
 6. estumulazione, esumazione e raccolta resti mortali –
 7. ritumulazione o reinumazione –
 8. trasporto materiali di risulta –
 9. trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali –
- j) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli elenchi di cui ai punti e) f) e g), da redigersi entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno aggiornati ogni anno ed affissi all'albo del cimitero a decorrere dal 1° novembre e per la durata di 30 giorni consecutivi.

Di detta pubblicazione verrà data comunicazione alla cittadinanza mediante avviso pubblico.

Le tariffe di cui al punto I) saranno determinate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo dopo 90 giorni dall'esecutività del presente Regolamento.

Art. 5 – Servizi gratuiti e servizi a pagamento

Sono gratuiti tutti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati tali dalla legge e previsti dal presente Regolamento.

In particolare sono gratuiti:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri –
- b) la visita necroscopica -
- c) il recupero ed il trasporto delle salme accidentate –
- d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune –
- e) la fornitura del feretro, il trasporto funebre, la sepoltura in campo comune o la cremazione per le salme di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese, sempre che non vi siano persone o Enti ed Associazioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi, compresa l'esumazione ordinaria a scadenza dopo 10 anni, l'estumulazione ordinaria, la reinumazione degli indecomposti, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe dei servizi cimiteriali potranno essere rideterminate ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio.

Il relativo tariffario è a disposizione del pubblico presso i Cimiteri e presso il Comune di - Ufficio Servizi Cimiteriali.

Il Comune di Amalfi, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare, da parte delle Imprese di Onoranze Funebri operanti sul territorio, a tariffa agevolata concordata con le medesime Imprese.

Art. 6 - Attività funebre

L'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre è rilasciata dall'Ufficio Comunale Commercio/Suap all'Impresa, pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo ed è propedeutica all'iscrizione nel registro regionale, prevista dall'art. 7 - comma 3 bis - della L.R. n.12/2001.

L'esercizio dell'attività di Impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato e secondo le modalità previste dalle Leggi nazionali e da quelle emanate dalla Regione Campania.

In particolare le Imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente di seguito indicati:

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- c) preparazione, vestizione, composizione della salma, confezionamento del feretro, sigillatura;
- d) organizzazione dei funerali;
- e) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
- f) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del DPR n. 285/1990;
- g) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
- h) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
- i) trasporto di composizioni floreali fino al Cimitero e ritiro delle stesse, per il relativo smaltimento, dopo sette giorni dal funerale -

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- ogni cittadino è libero di scegliere l'Impresa di pompe funebri a cui affidare i servizi innanzi indicati;
- sulla scelta dei servizi funebri indicati nel presente Regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile;
- in assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto espressa in vita, vale quella dei soggetti appresso indicati, in ordine di priorità:
 - del coniuge non separato o divorziato –
 - dei figli –
 - dei genitori –
 - degli altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario –
 - del componente superstite della coppia di fatto che abbia registrato la sua convivenza nel registro delle unioni civili –
 - di chiunque produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la volontà del defunto, secondo le modalità di cui all'art. 38 – 3 comma – del DPR n. 445/2000.

In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Art. 7 - Imprese funebri

L'impresa autorizzata per l'esercizio dell'attività funebre dispone, in via continuativa e funzionale di:

- a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa al funerale;
- b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alla normativa di cui al DPR n.285/90;
- c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del richiamato DPR n. 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- d) di un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. n.12/2001 che, previa autorizzazione del Comune, può svolgere l'attività di "operatore" in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsto;
- e) quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. n.12/2001, ed assunti mediante regolari contratti di lavoro subordinato e continuativo, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria. Detti operatori partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale. I predetti operatori partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.

L'inclusione nel Registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della Regione Campania.

Art. 8 - Obblighi e divieti per le Imprese

L'Impresa prescelta è tenuta a comunicare al committente, all'atto dell'incarico ricevuto, i costi effettivi del funerale e di qualsiasi altro servizio fornito che, in ogni caso, dovranno essere conformi o potranno essere inferiori a quelli stabiliti con delibera della Giunta Comunale.

Il Direttore tecnico dell'Impresa è il solo abilitato a trattare con gli interessati la committenza dei servizi funebri.

Nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di:

- a) utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale richiesta dalla normativa della Regione Campania e non dipendente dell'impresa funebre;
- b) utilizzare personale non dipendente dell'Impresa funebre;
- c) ricevere l'incarico per i servizi funebri all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

E' vietato, altresì, alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- la corresponsione di mance o di ricompensi a terzi per l'acquisizione di funerali all'Impresa.

Art. 9 - Vigilanza sull'attività funebre

La vigilanza sull'attività funebre svolta dalle Imprese, la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal Regolamento comunale ed il corretto espletamento dei servizi stessi, spettano al Sindaco che si avvale degli Uffici comunali per i relativi controlli, secondo le competenze indicate al precedente art. 2 del presente Regolamento.

In caso di violazione del presente Regolamento, sulla scorta degli accertamenti effettuati dagli Organi comunali di controllo, verrà disposta la notifica dell'accertata violazione al legale rappresentante dell'Impresa assegnando il termine di gg. 30 per la presentazione di eventuali

controdeduzioni.

La Giunta Comunale sulla scorta degli atti istruttori potrà deliberare la sospensione dell'attività per un periodo determinato, di durata non inferiore a sei mesi e graduato rispetto all'infrazione accertata.

Nei casi più gravi o di recidiva, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, sarà disposta dall'Ufficio competente l'emanazione del provvedimento amministrativo di radiazione dall'elenco delle Imprese che svolgono l'attività funebre, previa notifica del provvedimento alla Ditta destinataria del medesimo.

CAPO II° - DICHIARAZIONE di MORTE

Art. 10 – Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte di persona deceduta nel territorio di questo Comune è fatta all'Ufficio di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso, da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio di Stato Civile.

Art. 11 – Denuncia della causa di morte

I medici, a norma dell'art.103 sub a) del R.D. 1265/34, per ogni caso di morte di persona da loro assistita devono denunciare al Sindaco, su apposita scheda e entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la causa, a loro giudizio, di tale evento.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico la denuncia della causa presunta della morte è fatta dal medico necroscopo.

Art. 12 – Accertamento del decesso

All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile o suo sostituto, previa redazione di apposita certificazione che viene allegata all'atto di morte. La visita del medico necroscopo, finalizzata all'accertamento della morte, deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

CAPO III° - OSSERVAZIONE dei CADAVERI

Art. 13 – Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso nel feretro, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte secondo quanto previsto dall'art.8 del DPR n.285/90.

Il Comune deve attenersi a quanto disposto dall'art.6 della L.R. n. 12/2001 "Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia", che prescrive: il Comune, in concorso con la A.S.L. territorialmente competente, istituisce un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, fornito di elettrocardiografo, in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento di morte di cui al D.P.R. 285/90.

Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa (Decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2008).

Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettive o per iniziato stato di decomposizione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o suo delegato, il Sindaco può autorizzare la riduzione del periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva saranno adottate le misure cautelative ritenute necessarie dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

Art. 17 – Depositi di osservazione

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

Nelle sale mortuarie dei Cimiteri si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 18 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura in uno dei cimiteri comunali è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3/11/2000, n.396 sulla revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, al Direttore Tecnico dell'Impresa incaricata dei servizi funebri.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del DPR n. 285/90.

L'autorizzazione per la sepoltura deve essere consegnata al custode del Cimitero prima dell'inizio delle operazioni di seppellimento.

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e successivi del DPR n.285/90.

CAPO IV° - FERETRI

Art. 19 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali impiegati sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto e devono, in ogni caso, rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del DPR n. 285/90 e dal punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

In particolare:

- a) per l'inumazione il feretro deve essere di legno dolce, con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a 2 cm. e non superiore a 3 cm. e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n.285/90.
- b) per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa: l'una di legno, l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura.

Tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre bio-degradabile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi idonei a fissare o a neutralizzare i gas derivanti dalla decomposizione della salma.

Per le inumazioni non è assolutamente consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2002 è consentito l'uso di materiale biodegradabile, diverso dal legno, denominato "barriera" ed identificato con la sigla Mater- Bi-Z1010 che sostituisce la cassa di metallo nei seguenti casi:

- nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione, purchè non decedute per malattia infettiva-diffusiva, o per salme destinate alla cremazione, quando il trasporto dal luogo del decesso è superiore ai 100 km.;
- nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme di persone decedute per malattia infettiva- diffusiva destinate alla cremazione.

Il manufatto, di spessore minimo di 40 micron, deve coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore, deve essere applicato con colla, senza impiego di chiodi o viti ed analogamente deve essere applicato al coperchio.

In alternativa alla "Barriera", per percorsi superiori ai 100 Km., il feretro dovrà essere racchiuso in cassa di zinco, quale "contenitore" per il solo trasporto, e verrà liberato dalla stessa cassa prima dell'inumazione. La salma destinata alla cremazione, se il percorso non è superiore ai 100 Km, deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno di spessore non inferiore a mm. 25.

Se la distanza è superiore ai 100 Km. il feretro sarà racchiuso in cassa di zinco, quale "contenitore" per il solo trasporto, e verrà eliminata prima della cremazione.

E' fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Art. 20 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al precedente Art. 19.

Il cadavere deve essere deposto nel feretro o vestito, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante ed eventualmente sottoposto al trattamento antiputrefattivo, disposto dalla competente Autorità Sanitaria Locale.

E' vietato introdurre nel feretro, oltre alla salma, oggetti non biodegradabili, costituenti un aggravio nello smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Art. 21 - Chiusura del feretro

La sigillatura del feretro, sia di metallo che di legno, deve essere effettuata dall'Impresa di Onoranze Funebri autorizzata all'esercizio, apponendo, a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, un apposito sigillo leggibile sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del

Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'Impresa funebre.

Il Direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redige apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione per il trasporto.

L'Azienda Sanitaria Locale effettua le verifiche previste dalla legge solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico- sanitarie.

Il Responsabile dell'ASL redige il relativo verbale di sigillatura del feretro che sarà allegato all'autorizzazione per il trasporto del cadavere.

Art. 22 – Piastrina di riconoscimento

Su piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura dell'Impresa funebre, una piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta.

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 23 – Fornitura gratuita del feretro

Il Comune di Amalfi assicura gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa per l'inumazione o per la cremazione di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta di apposita relazione del Dirigente dei Servizi Sociali redatta ai sensi della Legge 8/11/2000 n.328, e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 130 del 03/05/2000.

Tutti i costi del servizio funebre sono interamente a carico del Comune.

CAPO V°

TRASPORTO FUNEBRE – MODALITA' del TRASPORTO - TRASPORTO da e per FUORI COMUNE – TRASPORTO di RESTI MORTALI e di URNE CINERARIE – ORARIO dei TRASPORTI – TRASLAZIONI

Art. 24 – Trasporto funebre

Per trasporto funebre si intende il Servizio di trasporto di una salma, effettuato da Impresa in possesso della relativa autorizzazione comunale, rilasciata dal competente Ufficio Commercio, ed in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento, con impiego di mezzi e personale idonei e rispondenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

L'autorizzazione al trasporto di una salma nell'ambito del territorio comunale e nazionale è rilasciato dal Sindaco o suo delegato a favore del Direttore tecnico o dell'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'Impresa incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

Nell'autorizzazione al trasporto sono riportate:

1. le generalità del defunto -
2. la denominazione dell'Impresa funebre incaricata -
3. i dati identificativi del carro funebre utilizzato e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità -
4. i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi relativi al possesso dei requisiti previsti dall'art.7 - comma 3 ter - della L.R. n. 12/2001.

Il Direttore tecnico dell'Impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accerta:

- a) l'identità del cadavere -
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere -
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto

specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia -
d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'Impresa funebre.

Il Direttore tecnico e/o l'operatore funebre incaricato del trasporto redige apposito verbale degli accertamenti effettuati da allegare all'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune. Il Servizio di trasporto delle salme, salvo quanto indicato all'art.5 – lett. e) - del presente Regolamento, è a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Giunta Comunale.

Il trasporto dei defunti ha natura di servizio pubblico essenziale, in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali applicabili in materia di sciopero, ed è soggetto agli effetti della legge penale.

Il servizio di trasporto funebre comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- b) il trasporto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie con la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile;
- c) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione stabilita, seguendo il percorso ordinario o quello indicato dal Comune con provvedimento del Sindaco.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre acquisire la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per i funerali celebrati ad Amalfi, al fine di evitare ingorghi al traffico veicolare sulla SS. 163, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, lo scioglimento del Corteo dovrà avvenire in Piazza Duomo, ai piedi del sagrato della Cattedrale.

Il trasporto del feretro in Piazza del Municipio, a richiesta dei familiari, può avvenire anche attraverso il Supportico S. Andrea, utilizzando l'uscita laterale del Duomo.

Art. 25 – Modalità del trasporto funebre

Nel territorio del Comune di Amalfi il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Imprese autorizzate, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa indicata all'art. 9 della Legge Regionale Campania n.12 del 24/11/2001 e dall'art. 6 del presente Regolamento.

La vigilanza e il controllo sul regolare svolgimento dell'attività funebre, nonché l'adozione dei provvedimenti in caso di inadempienze, spetta al Comando di Polizia Municipale, anche su segnalazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio e con automezzi provvisti dei requisiti di cui all'art.20 del D.P.R. n.285/90.

Il personale dell'Impresa di onoranze funebri, incaricato di provvedere al trasporto dei cadaveri, dovrà indossare idonea divisa, fornita dall'Impresa stessa e preventivamente approvata dalla Giunta Comunale, durante tutto lo svolgimento del servizio medesimo e, quindi, dal luogo di prelievo del feretro fino al luogo di sepoltura.

Il servizio di trasporto dei feretri di cittadini deceduti fuori il Comune di Amalfi può essere effettuato da qualsiasi Ditta abilitata per lo svolgimento di detto servizio, liberamente scelta dai congiunti del defunto, e comprende il trasporto fino al luogo dove viene celebrato il funerale e da questo al luogo della sepoltura.

Per tale servizio dovranno essere applicate le tariffe in vigore, come determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 26 - Trasporto da e per fuori Comune

L'autorizzazione al trasporto funebre delle salme o dei resti mortali destinate all'estero, sia per i Paesi aderenti all'accordo di Berlino che per gli altri, è rilasciata dal Sindaco o suo delegato, dove è

avvenuto il decesso.

Per il trasporto da Comune a Comune o da/per l'estero si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/90.

In particolare per il trasporto di salma in altro Comune o per l'estero l'Impresa funebre, responsabile in tutti i casi del corretto confezionamento del feretro stesso, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le predette operazioni sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma.

Tale dichiarazione deve essere allegata al decreto sindacale di autorizzazione al trasporto del cadavere.

Il trasporto di salma da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico Decreto del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

Il trasporto ed il seppellimento di prodotti abortivi è autorizzato dalla struttura Sanitaria dell'ASL competente.

Art. 27 – Trasporto di resti mortali e urne cinerarie

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco, come previsto dall'art. 24 del DPR n. 285/90, previa istanza dei familiari interessati o dell'Impresa di onoranze funebri incaricata del trasporto.

L'autorizzazione al trasporto è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Le ossa umane ed i resti assimilabili devono essere, in ogni caso, raccolti in cassetto di zinco, saldato a fuoco o chiuso con filo e piombo, recante piastrina identificativa con nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Se si tratta di persona sconosciuta o non identificabile la piastrina dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti mortali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, fermo restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR n.285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, anche con mezzo proprio.

Art. 28 – Orario dei trasporti

Il trasporto e l'arrivo dei feretri ai cimiteri del Comune di Amalfi di norma deve avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura e comunque negli orari appresso indicati:

- di mattina, in qualsiasi periodo dell'anno, preferibilmente non oltre le ore 11,30 –
- di pomeriggio:
 - a) non oltre le ore 16,00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile –
 - b) non oltre le ore 18,00 nel periodo 1° maggio - 30 settembre -

Il seppellimento viene eseguito di norma in continuità del servizio di trasporto.

In caso di arrivo in ritardo al cimitero rispetto agli orari pomeridiani, innanzi indicati, e per comprovato impedimento di natura tecnico-operativa, la salma verrà depositata nella Cappella del cimitero e le operazioni saranno eseguite il giorno successivo.

Art. 29 – Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri da una sepoltura ad un'altra dello stesso cimitero, o il trasferimento da un cimitero ad un altro dello stesso Comune o, infine, il trasferimento dal cimitero di un Comune a quello di un altro Comune o di altro Stato.

Per le traslazioni di salme da Comune a Comune o da/per l'estero trovano applicazione i disposti di

cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/90.

Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dello stesso cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura.

Tale accertamento viene eseguito dal Responsabile della competente A.S.L. che può disporre il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica di zinco, necessario per il solo trasporto del feretro.

Art. 30 - Onere della spesa per il trasporto

Il Servizio di trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti sia per i minori.

Il tariffario per il trasporto di feretri, per le traslazioni di salme o di resti mortali effettuati con automezzo, è diverso a seconda del cimitero di destinazione e sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, adottata nel termine di gg. 90 dall'approvazione del presente Regolamento.

La tariffa stabilita costituisce il prezzo massimo applicabile al Servizio di trasporto, fermo restando la facoltà per l'Impresa concessionaria di praticare anche prezzi inferiori, garantendo, in ogni caso, il decoro del servizio stesso.

L'Impresa concessionaria del Servizio è tenuta ad emettere, per ogni singolo trasporto effettuato, regolare fattura.

Art. 31 – Vigilanza

La sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta, oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, dal Comando di Polizia Municipale che dovrà accertare le eventuali violazioni, irrogando le sanzioni e le eventuali sospensioni dell'attività, come stabilito dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale verrà segnalata all'Autorità giudiziaria.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I° - CIMITERI

Art. 32 – Elenco dei cimiteri

Il Comune di Amalfi dispone, per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, di 4 (quattro) cimiteri:

- Amalfi Capoluogo –
- Vettica-Lone –
- Pogerola–Pastena -
- Tovere –

Per ogni Cimitero è disponibile una planimetria contenente l'indicazione delle aree e/o delle Zone destinate alle sepolture e l'indicazione numerica progressiva e nominativa di ciascuna sepoltura.

Dette planimetrie devono essere aggiornate almeno ogni tre anni e, comunque, ogni qualvolta siano apportate modifiche, variazioni o ampliamenti allo stato attuale.

L'aggiornamento numerico e nominativo delle sepolture viene effettuato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo incaricato a fine di ciascun anno.

Art. 33 – Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.

Alla gestione dei cimiteri provvede il Comune o in forma diretta con proprio personale dipendente o con forme ritenute idonee e previste dalla normativa vigente in materia di gestione di servizi

pubblici.

Art. 34 – Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri del Comune di Amalfi, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ammesse per la sepoltura:

- a) le salme di persone nate e residenti ad Amalfi;
- b) le salme di persone non nate ad Amalfi ma anagraficamente residenti all'atto del decesso;
- c) le salme di persone nate ad Amalfi ma che risiedevano fuori Comune perché ospitate in case di riposo;
- d) le salme di persone nate ad Amalfi ma residenti fuori Comune purchè risultino concessionari di sepoltura individuale o di famiglia dove effettuare la tumulazione;
- e) i resti mortali, ossa umane e/o ceneri delle persone sopra indicate.

Nessuna salma può essere ricevuta presso i cimiteri se non accompagnata dal permesso di seppellimento rilasciato dal competente Ufficiale di Stato Civile, da consegnarsi al custode del Cimitero. Indipendentemente dalla residenza, previa adozione di apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale, possono essere ricevute le salme, i resti mortali o ceneri di persone che in vita abbiano avuto particolari legami affettivi con la popolazione del Comune di Amalfi o che si siano distinte per opere di ingegno, per impegno culturale, sociale, politico o per servizi resi alla comunità locale.

Art. 35 – Registro delle operazioni di sepoltura

Il custode cimiteriale, secondo quanto previsto dall'art. 52 del DPR n. 285/90, provvede ad iscrivere in ordine cronologico, su apposito registro o mediante sistema informatico, tutte le operazioni di seppellimento indicando il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché la data, l'ora di seppellimento e l'esatta ubicazione della sepoltura.

Le predette operazioni, corredata anche da eventuale documentazione fotografica digitale, saranno di volta in volta annotate sul registro dell'anagrafe cimiteriale, disponibile presso ciascun cimitero.

Copia dei predetti registri o del supporto informatico deve essere tenuta sempre aggiornata e consegnata, ad ogni fine di anno, al Comune per la relativa archiviazione.

Art. 36 – Camera mortuaria

Nei cimiteri di Amalfi Capoluogo, Vettica-Lone e Tovere, fino alla individuazione di idonei locali da prevedere nel P.R.C., fungeranno da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, le Cappelle ivi esistenti, fornite di appositi arredi per la deposizione dei feretri.

La permanenza del feretro nella Cappella, dopo il rito funebre, sarà consentita solo per particolari esigenze connesse all'eventuale difficoltà di procedere alla immediata sepoltura.

Art. 37 – Ossario e cinerario comune

Nei cimiteri di Amalfi Capoluogo, di Pogerola-Pastena, di Vettica-Lone e di Tovere è disponibile l'ossario comune per la conservazione delle ossa, provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali il defunto, in vita, non abbia disposto diversamente o i suoi familiari, o comunque gli aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale dovrà prevedere anche un cinerario comune dove conservare le ceneri provenienti dalla cremazione.

Art. 38 – Manutenzione, ordine e vigilanza

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri spetta al Comune.

Quella ordinaria è disposta periodicamente dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Quella straordinaria, invece, è disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, anche sulla scorta delle segnalazioni che perverranno da parte dei cittadini, del custode del cimitero e del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 39 – Esecuzione dei lavori

I privati che intendono eseguire lavori di manutenzione straordinaria ai manufatti cimiteriali: cappelle, tombe di famiglia, loculi, cellette-ossario (colombari) o che vogliono eseguire interventi di ripristino di intonaci o di asfalto sui piani di copertura dei manufatti, devono presentare istanza, corredata da idonea documentazione anche fotografica sullo stato dei luoghi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che rilascerà la relativa autorizzazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria a cappelle, tombe di famiglia, loculi, fosse, cellette ossario (colombari) o per lavori di installazione o sostituzione di lapidi sepolcrali, copritombe o altri elementi decorativi, gli interessati devono inoltrare apposita istanza al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. L'effettuazione di qualsiasi intervento in ogni caso è subordinata:

- a) all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) alla comunicazione al predetto U.T.C. della Ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi;
- c) al deposito cauzionale, fissato dalla Giunta Comunale, e applicato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alla tipologia dell'intervento richiesto.

La data e l'orario di esecuzione dei lavori saranno stabiliti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e comunicati agli interessati ed al custode.

Nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre è sospesa qualsiasi attività di intervento conservativo e/o manutentivo, ad eccezione delle normali operazioni di sepoltura.

Le aree oggetto dei lavori dovranno essere recintate, a cura dell'Impresa esecutrice degli stessi, in modo da evitare pericolo e/o danni a terzi, a persone e/o a cose.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati i muri, le aree circostanti, le piantagioni, ecc..

Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni arrecati in corso d'opera, e/o in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale e/o ai manufatti dei privati. In ogni caso il Comune di Amalfi è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in dipendenza degli interventi previsti dal presente articolo.

All'interno dei Cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali da utilizzare per l'esecuzione degli interventi manutentivi; si fa eccezione per i tagli e per la connessione delle pietre, dei mattoni, delle tavole e dei blocchi di siporex.

Eventuali materiali edili, di risulta, attrezzi di cantiere, ponteggi, marmi, ecc., devono essere posti in modo da non intralciare l'accesso alle sepolture contigue all'area interessata dall'intervento e, in ogni caso, non costituire intralcio alla libera fruizione dei luoghi.

L'Impresa, al termine della giornata lavorativa, dovrà provvedere alla quotidiana pulizia dell'area utilizzata e, a conclusione dei lavori, al trasporto dei materiali di risulta fino alla discarica pubblica autorizzata.

Il custode del cimitero ha l'obbligo di vigilare affinché siano rispettate le norme previste dal presente articolo e segnalare al Responsabile del Servizio eventuali inconvenienti.

Qualora l'Amministrazione Comunale delibererà la costruzione di nuove Cappelle o tombe private le stesse, debitamente autorizzate dai competenti Uffici, saranno soggette alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania e i progetti dovranno rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche previste dal D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/1983 e s.m.i.

Art. 40 – Elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori

L'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 39 è riservata a privati, persone fisiche o giuridiche, ditte o imprese che presenteranno richiesta di iscrizione nell'apposito elenco che verrà istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dopo l'approvazione del presente Regolamento.

L'istanza di inserimento nell'elenco dovrà essere corredata dalla relativa iscrizione nel Registro delle Ditte tenute presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e dell'avvenuta accettazione dell'istanza sarà data comunicazione, a cura dell'U.T.C., al richiedente, al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed al Custode.

Oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà essere esibito all'Ufficio Tecnico Comunale:

- a) documento previsto dalla Legge 81/2008 (ex art. 4 L. 626/94) relativo alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- b) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per l'esecuzione dei lavori e dichiarato nel documento di cui al precedente punto a).

Le Ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori sono tenute al rispetto del presente Regolamento nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di volta in volta rilasciate.

In caso di violazione del Regolamento, o delle prescrizioni impartite, o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con i principi di correttezza e/o che siano di pregiudizio a terzi, si interverrà a norma di legge ed il Sindaco pronuncerà la sospensione per un periodo determinato, di durata non inferiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'elenco comunale delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri di Amalfi.

Nei casi più gravi o di recidiva il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco, previa notifica del provvedimento alla Ditta destinataria del medesimo.

In caso di radiazione non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 2 (due) anni.

Art. 41 – Effettuazione operazioni cimiteriali

L'effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, esumazione, apertura di loculi, ricognizione, traslazione di salme all'interno del cimitero, sistemazione di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti dalle operazioni sopra indicate, è riservata esclusivamente alle Ditte a tanto abilitate, i cui dipendenti siano anch'essi in possesso dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa (delibera di G.R. 15/05/2009 n. 963 e L.R. n. 12/2001) per l'espletamento delle operazioni sopra indicate.

Le operazioni cimiteriali devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, di quelle previste dal Regolamento di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. n. 285/90 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché delle singole prescrizioni impartite, di volta in volta, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e/o dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della competente ASL.

Tutte le operazioni cimiteriali devono svolgersi solamente durante i periodi di chiusura dei cimiteri al pubblico, secondo gli orari che verranno stabiliti dal Responsabile dei Servizi cimiteriali e comunicati alla Ditta incaricata dell'esecuzione.

Art. 42 – Registro delle operazioni cimiteriali

Oltre al Registro delle Sepolture previsto dall'art. 52 del DPR n. 285/90 e richiamato al precedente Art. 34), viene istituito il Registro delle Operazioni Cimiteriali.

Per ogni operazione effettuata presso ciascun cimitero, a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e/o del custode, dovrà essere redatto un verbale contenente le seguenti indicazioni:

- numero del verbale –
 - tipologia dell'operazione –
 - data di effettuazione –
 - dati anagrafici della salma –
 - indicazione della sepoltura rilevata dall'anagrafe cimiteriale –
 - indicazione della Ditta esecutrice dell'intervento –
 - breve illustrazione delle operazioni –
 - eventuale documentazione fotografica -
 - ogni altro elemento ed indicazione ritenuti utili per l'aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale -
- Il verbale verrà redatto in duplice copia di cui una verrà conservata presso il cimitero e l'altra agli atti del competente ufficio comunale.

Art. 43 - Rifiuti prodotti nei cimiteri

Ai sensi dell'art.7) – comma 2 – lett. e) ed f) del D. Lgs. 5/07/1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelle di cui alle lett. b) e c) del citato art. 7).

Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D.M. n. 219 del 16/06/2000 ed è soggetta alla normativa di cui alla L. 31/07/2002 n. 179 ed al Regolamento emanato con D.P.R. n.254 del 15/07/2003 e dall'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

La Ditta incaricata delle operazioni cimiteriali, al termine di ciascuna operazione, deve curare la raccolta di tutti i rifiuti e precisamente:

- delle assi e dei resti lignei di casse utilizzate per la sepoltura;
- dei simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie e corrimani);
- degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- dei resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- dei resti metallici di casse di zinco.

Detti rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori a tenuta stagna, destinati a ricevere, in modo differenziato, i residui lignei, i residui di indumenti ed i residui metallici.

La stessa Ditta dovrà provvedere, al termine delle operazioni cimiteriali, a propria cura e spesa, alla raccolta, al confezionamento dei rifiuti stessi e al successivo smaltimento presso Ditta e/o impianto a tanto autorizzati.

I restanti rifiuti quali:

- materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, smurature e simili;
- altri oggetti metallici o non metallici di ornamento;
- prodotti durante le operazioni di estumulazione e di esumazione dovranno essere raccolti e smaltiti dalla Ditta che ha curato le Onoranze Funebri.

Le composizioni floreali, i fiori artificiali, i lumini ed in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti secondo la loro tipologia.

Art. 44 – Servizio di custodia – Compiti del custode

Il servizio di custodia presso i cimiteri è assicurato dal Comune o con proprio personale dipendente o con personale esterno incaricato, o mediante concessione del servizio stesso a soggetto privato.

Il servizio di custodia, oltre quanto appresso specificato, comprende:

- l'attività di accoglimento dei feretri nel cimitero;
- il ritiro e la conservazione del permesso di seppellimento;

- la registrazione dei dati sull'apposito registro o sistema informatico di cui all'art. 52 del DPR n. 285/90;
- la verifica della collocazione del feretro nella sepoltura assegnata.

Spetta al custode del cimitero l'effettuazione dei seguenti servizi:

- a) apertura e chiusura del cimitero;
- b) pulizia giornaliera delle aree coperte e scoperte destinate alle sepolture, dei corridoi esterni ed interni e di ogni altro servizio e pertinenza;
- c) pulizia periodica dei locali annessi al cimitero (Cappella, depositi, ecc.) -
- d) potatura e pulizia periodica degli alberi e delle aiuole;
- e) raccolta e allontanamento dei rifiuti assimilabili a quelli urbani (residui di lumini e ceri) e dei rifiuti vegetali (fiori e piante avvizzite) collocati presso le sepolture;
- f) tenuta delle chiavi di accesso alle cappelle;
- g) pulizia e riordino periodico degli ambienti del Cimitero dove sono custoditi materiali, attrezzi e strutture di proprietà del Comune;
- h) assistenza alle operazioni cimiteriali per l'assolvimento di quanto prescritto dagli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90;
- i) trasporto, nell'ambito del cimitero, di resti mortali raccolti in cassettoni di zinco e urne cinerarie;
- j) tumulazione nelle cellette-ossario, su disposizione del Responsabile del Servizio, di cassettoni contenenti resti mortali provvisoriamente sistemati nell'Ossario comune;
- k) verifica sull'esecuzione da parte di Ditte private, debitamente autorizzate, di lavori e/o interventi tecnico-manutentivi;
- l) segnalazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali di eventuali inconvenienti, guasti o deterioramenti all'interno e nelle zone limitrofe al cimitero, nonché di disservizi da parte delle Ditte abilitate ad operare all'interno dei Cimiteri;
- m) approvvigionamento periodico del materiale igienico per la pulizia e la disinfezione della struttura cimiteriale;
- n) richiesta all'U.T.C. di arnesi, ferri, attrezzi e quant'altro necessario per l'ordinaria pulizia e manutenzione del cimitero;
- o) segnalazione alla Ditta incaricata del Servizio di Illuminazione votiva di eventuali guasti all'impianto;
- p) vigilanza sulla piena osservanza delle norme del presente Regolamento e sul corretto comportamento di quanti, per visite ai defunti o per ragioni di lavoro, frequentano i luoghi del cimitero -
- q) ogni altra mansione o attività che, pur non prevista nel presente Regolamento, è comunque riconducibile all'assolvimento del servizio di custodia e gestione del cimitero, ivi compresa l'assistenza e l'accompagnamento dell'utenza presso le sepolture, ove richieste.

È fatto assoluto divieto al custode di chiedere, pretendere o accettare compensi per l'attività svolta nel cimitero.

Il custode è inoltre tenuto al rigoroso rispetto del "segreto di ufficio" previsto dalla Legge n. 241/90 per i pubblici dipendenti, per cui ogni comunicazione e/o segnalazione relative alla gestione del cimitero a ciascuno affidato vanno fatte al Responsabile del Servizio.

CAPO II° - POLIZIA dei CIMITERI

Art. 45 – Orario

I cimiteri del Comune di Amalfi sono aperti al pubblico secondo l'orario che verrà stabilito dalla Giunta Comunale e riguarderà i seguenti periodi:

- dal 1° ottobre al 30 aprile – orario invernale – 8-12 / 15-17
- dal 1° maggio al 30 settembre – orario estivo – 8-12 / 17-19

L'accesso dei visitatori è ammesso fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. I Cimiteri resteranno chiusi nei seguenti giorni festivi:

- il 1° gennaio;
- il 6 gennaio (Epifania);
- la Domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- il 25 aprile;
- il 1° maggio;
- il 2 giugno;
- il 15 agosto;
- il 30 novembre;
- l'8 dicembre;
- il 25 dicembre;

In occasione della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre, l'orario di apertura sarà il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 – dalle ore 14,00 alle ore 19,00 –

L'avviso di chiusura del cimitero avviene di regola per mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza.

È facoltà del Sindaco, sentita la Giunta Comunale e il Responsabile dei Servizi cimiteriali, modificare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei Cimiteri, tenuto conto anche della frequenza dell'utenza nei vari periodi dell'anno.

Eventuali modifiche e/o variazioni dovranno essere comunicate all'utenza in tempo utile e pubblicizzate nelle forme e nei modi più idonei.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

L'ingresso ai cimiteri è vietato:

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque irriverenti per il luogo;
- a coloro che intendono svolgere attività di questua o di vendita di oggetti all'interno del cimitero;
- a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti al guinzaglio;
- ai bambini non accompagnati da persona adulta.

Art. 47 – Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o comunque incompatibile con la destinazione del luogo.

In particolare, oltre all'introduzione di animali, è vietato:

- fumare, tenere un contegno chiasoso, urlare o parlare ad alta voce;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, lumini ed altri ornamenti;
- gettare fiori appassiti, lumini spenti o altro materiale fuori dagli appositi contenitori;
- danneggiare aiuole, alberi, imbrattare o scrivere su lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori o il libero svolgimento di riti religiosi.

I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti gli ingressi dei cimiteri comunali.

Per evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei visitatori è altresì vietato:

- gettare acqua davanti alle sepolture singole (loculi), alle Cappelle, alle tombe di famiglia, nei corridoi di accesso alle varie zone;
- utilizzare per la pulizia prodotti igienizzanti che potrebbero rendere scivolose le aree contigue;
- collocare vasi, piante ornamentali o altri oggetti sulle mensole dei loculi o sui piani delle sepolture se non adeguatamente ancorati.

È fatto assoluto divieto di fotografare o filmare l'esecuzione di operazioni cimiteriali.

È consentito ai parenti del defunto, in numero massimo di due persone, assistere alle operazioni cimiteriali previa richiesta e relativa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà diffidato ad uscire immediatamente, da parte del personale addetto alla custodia dei cimiteri e, in caso di rifiuto o di resistenza, sarà deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 – Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Fermo restante l'obbligo del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 35 e fino all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, sulle tombe destinate alle inumazioni possono essere poste copri tombe o croci, con epigrafi, simboli, fotografie, oggetti ornamentali quali portafiori o lampade votive, secondo le forme, le misure ed i materiali normalmente usati per le altre sepolture. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero – di vetro o altro materiale - da destinare a "portafiori".

Art. 49 – Fiori e piante ornamentali

È consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi attorno al tumulo, avendo cura che non coprano il tumulo stesso e che non invadano le tombe attigue o i corridoi di passaggio.

L'impianto di alberelli ed arbusti deve essere preventivamente concordato con il Responsabile del Servizio per definire l'essenza, le dimensioni e l'esatta ubicazione entro il perimetro geometrico delle sepolture, al fine di non arrecare ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.

È vietata la messa a dimora di piante o fiori provviste di spine o aculei che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei visitatori e degli operatori.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli o le aree attigue, sarà provveduto d'ufficio alla loro rimozione senza alcun obbligo di preavviso.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti presso la sepoltura.

Durante il periodo estivo, ed in particolare dal 1° luglio al 30 settembre, è fatto divieto di collocare fiori freschi sulle tombe, senza bisogno di emettere apposita Ordinanza, escluse le composizioni floreali collocate in occasione di funerali.

Le corone, i copritomba di fiori ed in genere le composizioni floreali trasportate al cimitero in occasione dei funerali, dovranno essere rimossi, nel termine di sette giorni dalla loro collocazione, dalla Ditta delle onoranze funebri che ne ha curato il trasporto.

In particolare la Ditta incaricata provvederà alla raccolta dei rifiuti vegetali in appositi contenitori ed al loro trasporto e smaltimento presso gli abituali centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani, esterni al Cimitero.

Il personale di custodia del cimitero curerà la rimozione delle piante e dei fiori ornamentali in condizioni di degrado, tali da costituire inconvenienti di carattere igienico o che comunque rendono indecorosi le sepolture e disagioli i percorsi.

Art. 50 – Rimozione materiali ornamentali obsoleti

I materiali ornamentali collocati sulle lapidi o sui copri tomba che risulteranno indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da renderli non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati, saranno rimossi d'ufficio, su disposizione del Responsabile del Servizio, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il provvedimento di rimozione per il ripristino delle condizioni di buona manutenzione e di decoro verrà adottato previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o previa pubblicazione all'albo cimiteriale dell'avviso di rimozione, per la durata di gg. 30 consecutivi.

CAPO III° - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 51 – Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 55 del DPR n.285/90 i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti saranno preceduti da uno studio tecnico delle località per l'individuazione dell'area da ampliare, per lo studio della natura fisico- chimica del terreno, per la misurazione della profondità e l'individuazione della falda idrica. All'approvazione dei progetti, deliberata dal Consiglio Comunale, si procede a norma delle leggi sanitarie e secondo quanto indicato al Capo X del DDP n. 285/90.

Dei quattro cimiteri comunali solo quelli di Amalfi e di Pogerola dispongono, all'attualità, di aree da destinare alle inumazioni ordinarie decennali, come previsto dall'art. 82 del DPR n. 285/90.

Il P.R.C., oltre ad individuare nuove aree da destinare alle inumazioni, dovrà prevedere la costruzione di

nuove cellette-ossario (colombari) nei cimiteri e di almeno un cineraio presso il Cimitero di Amalfi capoluogo.

Art. 52 - Piano Regolatore Cimiteriale

Il Consiglio Comunale, entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, adotterà il Piano Regolatore Cimiteriale, quale strumento tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo dei siti cimiteriali.

Il Piano Regolatore dovrà recepire le necessità del servizio, individuando le aree destinate alle sepolture, privilegiando in via prioritaria il reperimento di campi da destinare esclusivamente alle inumazioni, escludendo la concessione di suolo per la realizzazione di cappelle o manufatti da destinare a sepolture private.

Nell'elaborazione del P.R.C. si dovrà tenere conto, in particolare:

- dell'andamento medio della mortalità nel Comune;
- della valutazione delle esistenti strutture ricettive distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- dello sviluppo della pratica della cremazione di salme e di resti mortali;
- delle maggiori disponibilità di post-salma che si renderanno disponibili nei cimiteri esistenti, a seguito di verifica e di regolarizzazione dei periodi di concessione delle sepolture individuali (loculi);
- dei vincoli di rispetto monumentale per il Cimitero di Amalfi Capoluogo e dell'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti presso tutti i cimiteri –

Il P.R.C. dovrà individuare, inoltre, nei vari cimiteri gli spazi da destinare a:

- campi di inumazione;
- tumulazioni individuali (loculi);
- cellette ossario (colombari);
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cineraio comune;
- area da destinare alla dispersione delle ceneri.

Il P.R.C. dovrà pure determinare per ciascuna area i vincoli, le dimensioni, le caratteristiche morfologiche, le modalità ed i tempi di esecuzione degli interventi.

Dovranno, altresì, essere indicati:

- i materiali di impiego, le qualità, le dimensioni e le caratteristiche degli elementi decorativi delle

sepulture e dei relativi ornamenti;

- le distanze obbligate e di rispetto tra le varie forme di sepoltura;
- le dotazioni infrastrutturali, le norme tecniche di costruzione, rimozione e demolizione, le procedure e gli standard dei progetti tipo ed ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi individuati.

Il P.R.C. dovrà essere sottoposto a revisione ed aggiornamento almeno ogni dieci anni per la valutazione

di possibili variazioni nella tendenza delle sepulture, con particolare riferimento alla cremazione.

CAPO IV° - INUMAZIONI e TUMULAZIONI

Art. 53 – Inumazione

L'inumazione è la sepoltura che avviene mediante l'interro del feretro in una fossa individuata nell'area a ciò destinata.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie dell'area e, dopo la deposizione del feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

La distanza tra una fossa e l'altra deve essere di almeno metri 0,50.

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste dall'art. 18 – lett. a) -del presente Regolamento.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e

sepolti nella stessa fossa.

Per le salme provenienti dall'estero o da altro Comune e destinate alla inumazione, per le quali è stata utilizzata la duplice cassa, si procederà alla rimozione della cassa di zinco prima della sepoltura.

Art. 54 – Installazione di cippo o copritomba

Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura dei familiari, da un cippo funebre o da un copritomba costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante le generalità del defunto, realizzato in marmo o pietra avente le caratteristiche e le dimensioni che saranno determinate dalla Giunta Municipale con apposito atto di indirizzo, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale. L'installazione e la rimozione dei cippi e dei copritomba, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro e quant'altro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all' art. 63 del D.P.R. n. 285/90 e nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 55 - Tumulazione

La tumulazione è la sepoltura che avviene mediante la chiusura in un "loculo" del feretro, in un "colombario" del cassettino di zinco contenente resti mortali o dell'urna contenente le ceneri.

Le sepulture private a sistema di tumulazione sono oggetto di "concessione" a tempo determinato, secondo quanto previsto dal successivo Titolo III° -

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

Tuttavia, laddove l'altezza del loculo lo consente, è possibile procedere alla tumulazione di due feretri nel medesimo loculo a condizione che si realizzino due piani sovrapposti, separati l'uno dall'altro da una lastra di cemento o di altro materiale idoneo allo scopo, ferme restando le caratteristiche tecniche che garantiscano il carico strutturale e l'impermeabilità del loculo ai gas e

ai liquidi.

A far data dall'esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e non inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza m. 2,15
- altezza m. 0,80
- larghezza m. 0,75.

La struttura del loculo deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni a una testa o con blocchi lisci di calcestruzzo denominato "Siporex", di spessore non inferiore a cm. 5, ricoperti da intonaco liscio e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

La lapide e i riquadri di chiusura del loculo dovranno essere conformi alle dimensioni e alle caratteristiche (colore, forma e ornamenti funebri) stabilite dalla Giunta Municipale con apposito atto di indirizzo, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

In alternativa alla lapide può essere collocata una mattonella smaltata, di dimensioni non inferiori a cm. 20 x 20.

Su ciascun loculo e/o celletta-ossario dovrà essere indicato, su lapide di marmo o di pietra o su mattonella di ceramica, il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte della persona tumulata.

CAPO V° - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI

Art. 56 – Disposizioni generali

Tutte le operazioni cimiteriali devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio e devono svolgersi alla presenza del custode cimiteriale che vigilerà sull'osservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento per l'effettuazione delle operazioni medesime.

Le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, devono essere eseguite esclusivamente da personale dipendente da Ditta a tanto abilitata, in possesso dei requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa (delibera di G.R. 15/05/2009 n. 963 e L.R. n. 12/2001 e s.m.i.) e sotto l'osservanza delle normali precauzioni igienico-sanitarie.

In particolare detto personale deve indossare abiti adeguati (tute monouso) e guanti di gomma secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di DPI (dispositivi di protezione individuale).

Le operazioni devono avvenire durante l'orario di chiusura del cimitero e, in caso di impossibilità ad effettuarle in tale circostanza, sarà disposta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali la chiusura temporanea del cimitero per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di estranei.

Le ossa derivanti dalle predette operazioni dovranno essere pulite e raccolte in cassetto di zinco sul quale verrà riportato il nome del defunto, la data di nascita, la data di morte ed il giorno dell'avvenuta esumazione.

Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si procederà alla sua reinumazione o ritumulazione e, ove necessario, previa sostituzione del feretro.

È vietato eseguire sulle salme esumate o estumulate, non completamente mineralizzate,

operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore.

Il custode è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 140 del codice penale.

Art. 57 – Definizione di resto mortale

Ai sensi della Circolare esplicativa 31/07/1998, n. 10 del Ministero della Sanità, si definisce "resto mortale" il risultato della non completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero:

- per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno, almeno decennale, di rotazione per effetto della mummificazione o saponificazione;
- per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del DPR n. 285/90, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- essere trasferito in altra fossa (campo degli indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art. 58 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza, secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art.82 del DPR n.285/90 e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

È compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali curare la pubblicazione all'albo cimiteriale dell'ordinanza sindacale per le esumazioni ordinarie, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui verranno eseguite dette operazioni.

Salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione.

Sono parificate alle esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.

Il periodo di reinumazione, stabilito normalmente in 5 (cinque) anni, può essere ridotto a 3 (tre) anni, previo parere della competente ASL, in presenza di comprovate necessità di riutilizzazione della fossa medesima.

Le ossa provenienti da tali operazioni vengono raccolti in cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle in una celletta- ossario o in un loculo di famiglia avuto in concessione e sempre che nello stesso vi sia capienza.

Art. 59 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle:

- eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria;
- eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria;
- eseguite per il trasporto in altre sepolture, per traslazione in altro luogo dello stesso cimitero o

per cremazione, su autorizzazione del Sindaco;

Le esumazioni straordinarie, ordinate dall'autorità giudiziaria o dal Sindaco, dovranno essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente.

In caso di accertata indisponibilità di fosse per inumazione o di loculi per tumulazione, al fine di assicurare la sepoltura di un cadavere, il Sindaco, con apposita e motivata Ordinanza, può:

a) disporre l'esumazione o l'estumulazione straordinaria ed urgente di feretro, sempreché siano trascorsi rispettivamente 10 anni dalla data di inumazione ed almeno 20 anni dalla data di tumulazione;

b) disporre, anche prima dei 30 anni, l'apertura di un loculo avente un'altezza tale da consentire la tumulazione di due feretri, previa realizzazione del dispositivo previsto dal precedente art. 51.

Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre dette operazioni straordinarie devono avvenire con l'intervento del Responsabile dell'ASL competente.

Art. 60 - Estumulazioni

L'estumulazione consiste nell'apertura del feretro deposto in un loculo.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione e comunque non prima di 20 anni dalla sepoltura, e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 86 del DPR n.285/90.

Sono estumulazioni straordinarie quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, quelle autorizzate dal Sindaco per il trasporto del feretro in altra sede, o in altra sepoltura o destinato alla cremazione.

Le ossa delle salme estumulate, che risultino completamente mineralizzate, sono raccolte in appositi cassettoni di zinco oppure in urna cineraria, dopo la cremazione.

Qualora la salma estumulata non si trovi in condizione di completa mineralizzazione, essa è avviata per l'inumazione in campo comune o nell'area destinata agli "indecomposti".

In carenza di spazi adeguati, la salma viene ritumulata, previa verifica della tenuta del cofano in legno e della cassa di zinco. In caso di necessità si procederà alla relativa rifasciatura con cassa di avvolgimento in zinco.

Art. 61 – Estumulazioni straordinarie per trasferimento di salma

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero o all'impianto di cremazione, a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e rilasci il N.O. per il trasferimento.

Qualora sia constatata la non perfetta tenuta del feretro lo stesso Responsabile dell'ASL, disporrà il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 (la cosiddetta "rifasciatura").

Art. 62 – Presenza alle operazioni di estumulazione ed esumazione

È vietato a chiunque estraneo presenziare alle operazioni di estumulazione ed esumazione, sia ordinarie che straordinarie, fatta eccezione per i parenti del defunto che ne fanno richiesta.

Tale presenza, in ogni caso, è limitata a non più di due familiari e l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 63 - Recupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

In ogni caso gli oggetti eventualmente rinvenuti durante tali operazioni saranno consegnati all'Economo Comunale.

Rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno ed il ritiro degli stessi avverrà previa sottoscrizione di apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati. È assolutamente vietato al personale di custodia del cimitero ed a quello addetto alle operazioni di esumazione appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 64 - Disponibilità dei materiali decorativi

Le croci, le lapidi, i copritomba, i portafiori ed altri materiali decorativi, giudicati in buono stato dall'Ufficio Tecnico Comunale, possono essere destinati al Comune dai legittimi proprietari, previa comunicazione scritta.

In tal caso l'U.T.C. può destinare tali materiali a sepolture che ne siano sprovviste.

I materiali invece che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dei segni funebri, possono essere venduti a cura dell'Economo Comunale ed il relativo importo è destinato ad interventi di manutenzione ordinaria e di miglioramento dei cimiteri.

Art. 65 - Materiali di risulta

I materiali di risulta derivanti dall'apertura di loculi, dalla sostituzione di marmi, lapidi, copritombe, croci, vasi ornamentali, ecc. - esclusi i rifiuti di cui all'Art. 39 del presente Regolamento - devono essere smaltiti a cura della Ditta esecutrice dei lavori ed a spese del committente.

È fatto divieto assoluto di depositare i materiali di risulta presso i cimiteri ed in caso di inosservanza il custode segnalerà tempestivamente l'abuso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per l'adozione dei provvedimenti necessari e la comminazione delle sanzioni previste .

CAPO VI° – CREMAZIONE

Art. 66 – Disciplina della cremazione

La materia è disciplinata:

- dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 – Circolare esplicativa"
- dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 – Circolare esplicativa" –
- dalla Legge Regionale Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 avente per oggetto: "Regolamentazione per la cremazione dei defunti".

Art. 67 – Disposizioni generali

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 – comma 1 – lett.a) – della Legge 30 marzo 2001 n. 130, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso mediante:

- a) dichiarazione autografa del defunto;
- b) iscrizione del defunto ad Associazione che abbia tra i propri fini statuari quella della cremazione delle salme dei propri associati; tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dal più anziano di età.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai

sensi dell'art. 20 della Legge n. 15/1968.

Per i minori e le persone incapaci e/o interdetto la volontà è manifestata dai genitori e/o dai legali rappresentanti.

L'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere sottoposto a cremazione.

È consentita, previa richiesta dei parenti e rilascio di autorizzazione, la cremazione di cadavere inumato e/o tumulato, al fine di trasferire le ceneri in altra sepoltura o di collocarle nello stesso loculo.

Se l'esumazione o l'estumulazione del cadavere da destinare alla cremazione avviene prima dei termini

stabiliti dalla Legge e dal presente Regolamento l'autorizzazione viene rilasciata previo N.O. da parte della competente A.S.L..

Per le ossa depositate nell'ossario comune è il Sindaco a poter disporre per la cremazione.

ART. 68 - Registro per la cremazione

È istituito presso il Comune il registro per la cremazione.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile (testamento olografo, in corsivo, datato e firmato). A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Art. 69 – Impianto di cremazione

Il Comune di Amalfi non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per tale operazione si avvale degli impianti funzionanti presso altri Comuni, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.

Art. 70 – Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo il periodo prescritto di 10 anni o di estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere avviate alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 71 - Urne cinerarie – Conservazione delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di un singolo cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Se l'urna cineraria è collocata nel cimitero, una copia del verbale di eseguita cremazione deve essere consegnata al custode insieme all'urna da tumulare o da inumare.

A richiesta dei familiari l'urna può essere collocata in un loculo già occupato da resti mortali di altri parenti del defunto, in una celletta-ossario (colombario), in apposita nicchia, ove esistente, o nell'ossario comune del cimitero.

È possibile, altresì, procedere all'inumazione per la durata di 10 anni delle ceneri, contenute in apposita urna biodegradabile.

Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali di ordine igienico stabilite per il trasporto delle salme.

Il Piano Regolatore Comunale dovrà prevedere la realizzazione, presso ciascun cimitero, di un "cinerario comune" da destinare alla tumulazione delle urne cinerarie avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente, nonché la individuazione di un'area cimiteriale da riservare alla dispersione delle ceneri.

Art. 72 – Affidamento urna cineraria ai familiari

Ai sensi della Legge della Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione indicata dal defunto stesso ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. b) numeri 1 e 2 della Legge n. 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza abituale di quest'ultimo.

La variazione di residenza comporta l'obbligo per l'affidatario dell'urna di segnalare tempestivamente tale variazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasporto dell'urna presso la nuova residenza.

L'affidatario deve assicurare la custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa, né profanata, né consegnata, anche in via temporanea, a persone terze, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Il Comune, in qualsiasi momento, può effettuare controlli, anche periodici, per la verifica della conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario, affidando tale compito al Comando della Polizia Municipale.

Venute meno le condizioni di affidamento l'urna deve essere riconsegnata alla competente Autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme vigenti. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla all'Autorità comunale.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia mediante redazione di apposito verbale e annotazione su registro cronologico, a cura dell'Ufficiale di

Stato Civile, anche con l'ausilio di supporto informatico, con l'indicazione:

- del soggetto affidatario dell'urna;
- dell'eventuale variazione del luogo di conservazione;
- di eventuali rinunce all'affidamento dell'urna;
- della data di ispezione e verifica effettuata e del relativo risultato.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto in vita. Tale rinuncia deve essere fatta, con dichiarazione scritta, all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.

In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di uno di essi non implica la rinuncia degli altri affidatari, come previsto dall'art. 2 – comma 4 - della Legge della Regione Campania n.20/2006.

Art. 73 – Aree comunali destinate alla dispersione

È istituita presso ciascun cimitero un'area destinata alla dispersione delle ceneri derivanti da cremazione, denominata "GIARDINI DEL RICORDO" ed opportunamente segnalata.

Si individuano, in base all'art. 4 della L.R.n° 20 del 9/10/2006, le seguenti aree "naturali" ove è consentita la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione:

- bosco di Lone – località "Sciume";
- Mare Tirreno, nei tratti liberi da natanti e manufatti (art. 4, comma 4, L.R.n° 20 del 9/10/06)

Art. 74 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla Legge n. 130/2001 e dalla Legge Regionale Campania n. 20/2006, come individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale ed è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile.

In ogni caso la dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Amalfi:

- a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali, denominata "GIARDINI DEL RICORDO";
- b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) in natura nei seguenti luoghi: bosco di Lone – località "Sciume"; Mare Tirreno, nei tratti liberi da natanti e manufatti (art. 4, comma 4, L.R.n° 20 del 9/10/06);

con successivo atto dirigenziale e nel Piano Regolatore Cimiteriale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo viene scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il codice civile.

In caso di mancata individuazione dell'area destinata alla dispersione delle ceneri le stesse verranno disperse nel cinerario comune del cimitero.

È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al Cerimoniere che cura le attività di vigilanza e annotata nell'apposito verbale di cui al comma 10 del presente articolo.

È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi

La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Amalfi è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti ai sensi dell'art.34 del presente Regolamento.

La dispersione nel territorio di Amalfi, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali. Tale cerimoniere ha un ruolo e funzioni differenti rispetto a figure, ugualmente denominate, finalizzate alla celebrazione della persona defunta secondo le ritualità desiderate.

Art. 75 - Senso Comunitario della morte

Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte sono allestiti, all'interno dei cimiteri, apposite targhe individuali o collettive, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse unitamente ad un metodo di registrazione consultabile riportante i dati medesimi:

- per tutte le persone residenti nel comune di Amalfi al momento del decesso;
- per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
- per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 76 - Procedura

La procedura per il rilascio del nullaosta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni, è la seguente:

- presentazione all'Ufficio dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile da parte del soggetto preposto alla dispersione;
- presentazione di un'istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;
- qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del sopracitato art. 73 comma 3 del Regolamento;
- qualora si tratti di suolo privato, presentazione dell'autorizzazione scritta e sottoscritta dal proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- la richiesta di appuntamento col cerimoniere incaricato dal Comune che accompagnerà la cerimonia redigendone il verbale di dispersione;
- rilascio del nullaosta da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe di dispersione.

In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

Art. 77 – Deposito provvisorio

È consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.

Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite

per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 78 – Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

Art. 79 – Tariffe

Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite successivamente con atto di Giunta Comunale.

Art. 80 – Animali di compagnia o d'affezione

Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento presso i crematori autorizzati a tal scopo o mediante seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774.

Il seppellimento degli animali da compagnia o d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

È consentita la dispersione delle ceneri di animali di compagnia o d'affezione in natura ad eccezione degli equini, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela degli animali. La dispersione delle ceneri degli animali di compagnia o affezione è consentita in natura nelle aree previste dal presente Regolamento comunale.

La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell'animale, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esserne l'unico detentore. Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso di domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri di cani, i proprietari devono presentare anche il documento di iscrizione all'anagrafe canina regionale.

L'autorizzazione è concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione, manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n.130.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I° - Tipologia ed assegnazione

Art. 81 – Natura e limiti della concessione

Tutte le aree cimiteriali appartengono al demanio del Comune di Amalfi, ai sensi e per gli effetti dell'art.824 del Codice Civile.

La concessione non dà diritto di proprietà, non è cedibile, commerciabile o trasferibile a terzi ma può solo essere retrocessa al Comune.

Ogni atto contrario, anche pregresso, è nullo di diritto.

Le concessioni del diritto d'uso riguardano:

- sepolture individuali (loculi, cellette-ossario e cellette-cinerarie);
- sepolture per famiglie e collettività (Cappelle o tombe di famiglia);

Il diritto d'uso sia delle aree dove sono state realizzate le Cappelle o le tombe di famiglia che dei

loculi, delle cellette-ossario, dei cinerari (colombari) e di qualsiasi altro manufatto, nonché delle fosse per inumazione, ha natura di "concessione" amministrativa a tempo determinato di bene demaniale, è inalienabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

L'uso è riservato ai concessionari ed è trasmissibile iure sanguinis o iure hereditatis, nell'ambito della famiglia titolare della concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del DPR n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata fino al 4° grado.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia (art.47 DPR 28/12/2000 n. 445), che dovrà essere sarà allegata alla relativa domanda di autorizzazione per la sepoltura.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti stabiliti dall'atto concessorio e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 82 – Sepulture private

Le sepolture private possono consistere:

- nell'uso temporaneo di sepolture individuali in aree destinate ad inumazione – (fosse);
- nell'uso temporaneo di tumulazioni (loculi);
- nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie (Cappelle o tombe di famiglia);
- nell'uso temporaneo di cellette-ossario (colombari) per la tumulazione, in appositi cassettoni di zinco, dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- nell'uso temporaneo di cellette-cinerarie per la conservazione, in apposite urne, delle ceneri derivanti dalla cremazione.

Le concessioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale e per una sola volta.

In ogni loculo possono essere tumulati, oltre la salma, anche i resti mortali in condizioni di completa mineralizzazione o le ceneri di altre salme, fino a capienza completa del sepolcro.

Art. 83 – Durata delle concessioni

Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata delle concessioni cimiteriali viene stabilita in:

- 10 (dieci) anni per l'inumazione;
- 35 (trentacinque) anni per la tumulazione (in loculi);
- 40 (quaranta) anni per le cellette-ossario e cinerarie;
- 50 (cinquanta) anni per le tombe di famiglia;
- 99 (novantanove) anni per le Cappelle;

e la durata decorre dalla data di effettiva assegnazione del manufatto (loculo, celletta ossaria, celletta- cinerario) o di realizzazione della struttura (cappella o tomba di famiglia) risultante dall'atto concessorio o da altro documento amministrativo in possesso del titolare della concessione.

La concessione del manufatto viene formalizzata mediante il rilascio del relativo contratto ("atto concessorio"), sottoscritto dal Segretario Comunale e dal titolare della concessione.

La sottoscrizione dell'atto è subordinata all'esibizione del documento contabile comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e dei diritti di registrazione.

L'eventuale rateizzazione del dovuto, per un periodo non superiore a 12 mesi, può essere concessa a richiesta del sottoscrittore della concessione con provvedimento dirigenziale, tenuto conto di particolari o disagiate condizioni economiche della famiglia.

Copia dell'atto di concessione verrà consegnato al titolare della concessione medesima o suo delegato dopo la registrazione.

Tutte le concessioni a tempo determinato di durata fino ai 99 anni, debitamente documentate, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Per le concessioni "in essere" – cioè per i loculi occupati da salma – per le quali non si rinviene l'atto concessorio o altro documento amministrativo e/o contabile, riferibile alla concessione di che trattasi, la durata della concessione medesima decorre dalla data di tumulazione dell'ultima salma ivi sepolta.

Art. 84 – Modalità delle concessioni

La concessione di una sepoltura individuale privata (loculo) può avvenire solo in presenza di una salma.

La concessione di una celletta-ossario o cineraria può avvenire solo in presenza di resti mortali raccolti in cassetto di zinco o di ceneri, raccolte in urna, provenienti dalla cremazione.

Tuttavia, in caso di disponibilità di tali manufatti, la Giunta Comunale, con atto di indirizzo, potrà stabilire di procedere alla concessione di cellette-cinerarie ai cittadini nati e/o residenti ad Amalfi che abbiano manifestato, nei modi previsti dalla vigente normativa, la volontà di farsi cremare.

L'assegnazione della celletta-ossario e/o di quella cineraria, ove disponibili, avviene in base all'indirizzo politico assunto dalla Giunta Comunale e secondo l'ordine progressivo individuato dal Responsabile del Servizio, in base alla data di presentazione della relativa istanza di concessione.

Per il Cimitero di Amalfi Capoluogo le cellette-ossario realizzate nella Zona B e C sono destinate a raccogliere i resti mortali o le ceneri dei cadaveri inumati o tumulati nelle Zone A), B), C), D) e F).

Le cellette realizzate nella Zona I sono destinate a raccogliere i resti mortali o le ceneri dei cadaveri inumati o tumulati nelle Zone G), H), I) ed L).

Art. 85 – Tumulazioni provvisorie - Consenso

Il titolare di concessione, salvo espressa disposizione contraria di uno degli aventi diritto, può consentire che nel loculo in concessione, in via provvisoria e per una durata non inferiore a 25 anni, sia sepolta la salma i resti mortali di persona appartenente alla stessa famiglia o persona estranea alla famiglia.

L'atto di assenso, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere sottoscritto dal titolare della concessione, anche in nome e per conto degli altri aventi diritto.

Sul loculo destinato alla sepoltura provvisoria deve essere apposto il nome del defunto accolto.

L'assenso alla tumulazione provvisoria non trasferisce alcun diritto di successione a favore della famiglia cui appartiene la salma ammessa alla tumulazione provvisoria.

Art. 86 – Manutenzione delle sepolture

La manutenzione ordinaria delle sepolture spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario, nonché l'esecuzione di opere o di interventi di restauro che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale come indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene pubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale notifica al concessionario la comunicazione dei lavori da eseguirsi, assegnando allo stesso un termine non inferiore a gg. 30 (trenta).

Decorso tale termine i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio, in danno del concessionario.

CAPO II° - SUBENTRO – RINUNCIA - REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Art. 87 – Subentro e titolarità

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, come individuati dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile, fermo restando in via prioritaria i diritti del coniuge, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, nel termine di gg. 180 (centottanta) dalla data del decesso, mediante raccomandata con A.R., richiedendo la variazione "per subentro" dell'intestazione della concessione, previa esibizione dell'atto concessorio.

Il relativo modulo di "istanza di subentro" potrà essere richiesto all'ufficio comunale dei Servizi Cimiteriali o direttamente alla Ditta incaricata dalla famiglia di svolgere le Onoranze funebri.

Il richiedente deve dichiarare di essere il solo avente diritto al subentro, o che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro stesso, o che vi rinunciano, mediante deposito presso il competente Ufficio del Comune di atto sottoscritto dagli stessi rinunciatari ai sensi del T.U. n. 445 del 28/12/2000. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di "concessionario".

Trascorso tale termine, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Il manufatto oggetto della concessione revocata, una volta liberato dalla salma o dai resti mortali ed eseguiti gli eventuali interventi manutentivi di messa in pristino, ritorna nella piena disponibilità del Comune e sarà oggetto di nuova concessione cimiteriale.

Art. 88 - Rinuncia alla concessione cimiteriale

Il titolare di una concessione e gli aventi diritto hanno la facoltà di rinunciare alla concessione, prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di apposita richiesta al competente Ufficio comunale, a condizione che la salma, i resti mortali o le ceneri già presenti nella sepoltura abbiano avuto altra sistemazione, con spesa a carico del richiedente o quando la sepoltura non è stata occupata da salma appartenente alla stessa famiglia del concessionario.

La rinuncia comporta il rimborso da parte del Comune del corrispettivo versato, purché debitamente documentato mediante l'esibizione dell'atto di concessione rilasciato dal Comune stesso e/o del bollettino di versamento dei diritti concessori a suo tempo versati.

Tale importo sarà decurtato del 5% per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di utilizzo della sepoltura.

Art. 89 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92 – 2° comma – del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare, in ogni momento, in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, per motivi di salute ed igiene pubblica, per motivi di funzionalità, per ampliamento del cimitero.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previa adozione di delibera di indirizzo della Giunta Comunale e previo accertamento dei relativi presupposti.

Nel caso in cui il loculo sia occupato, agli aventi diritto titolari della relativa concessione verrà concesso l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante in base alla originaria concessione, di un'altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese relative alle operazioni cimiteriali necessarie.

Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il

provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo del Cimitero per la durata di gg. 30 (trenta).

Nel provvedimento di revoca va indicato il giorno di effettuazione delle operazioni cimiteriali che saranno eseguite anche in assenza dell'eventuale concessionario.

Art. 90 – Decadenza

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non risulta occupata da salma, da resti mortali o da ceneri;
- quando venga accertato che la concessione sia stata o sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando sia stato violato il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per decesso o per irreperibilità degli aventi diritto, anche se provvista di lampada votiva fatta collocare da conoscenti o amici del defunto;
- quando l'Ufficio accerti l'irregolarità della concessione per erronea intestazione e/o per manifesta carenza o insufficienza dei presupposti necessari per il rilascio.

Lo "stato di abbandono" viene dichiarato dal Tecnico Comunale che accerta la mancanza di manutenzione del manufatto, o il suo stato di abbandono, o la mancanza di qualsiasi dato identificativo del defunto o per qualsiasi altra circostanza da cui possa desumersi il disinteresse degli eventuali concessionari sul sepolcro medesimo, o quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione stessa. L'eventuale presenza della lampada votiva e la dimostrazione del pagamento del canone annuale alla Ditta concessionaria del Servizio non costituisce titolo per la richiesta di concessione, anche in sanatoria, del manufatto.

Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato dal Sindaco, previa notifica al concessionario o agli eventuali aventi diritto, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo del Comune ed a quello del Cimitero per 60 giorni consecutivi.

Art. 91 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

A seguito della pronuncia di decadenza della concessione di cui al precedente Art. 81 il loculo, la celletta ossario o cineraria, l'area o quant'altro concesso tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per opere e/o interventi eventualmente effettuati per le quali vale il principio previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Il provvedimento di decadenza e la comunicazione di effettuazione delle operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, ecc.) sarà notificato al concessionario, ove conosciuto, o in caso di irreperibilità con le modalità previste dall'art. 137 e ss. del Codice di Procedura Civile.

I resti mortali derivanti dalla predette operazioni saranno trasferiti nell'ossario comune in mancanza di

indicazioni diverse fornite dai congiunti e/o parenti.

I materiali, le opere, gli ornamenti e le attrezzature funebri passano nella disponibilità del Comune e potranno essere utilizzati in opere di miglioramento del cimitero.

Successivamente verrà disposta l'esecuzione degli eventuali lavori di restauro o di manutenzione ordinaria per rendere utilizzabile la sepoltura, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 92 – Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o a seguito di soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90. Prima della scadenza del termine delle concessioni di loculi gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario, previo avvertimento sull'esecuzione delle operazioni mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio e all'albo collocato presso ciascun cimitero.

TITOLO IV° - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 – Sepulture pregresse – Sanatoria

Per le concessioni di loculi o tombe di famiglia, stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non è possibile esibire l'atto concessorio, si procederà alla relativa regolarizzazione "ora per allora", una volta accertata la sussistenza del diritto d'uso della sepoltura. Il diritto alla concessione potrà essere dimostrato mediante l'esibizione del documento contabile in originale (ricevuta di pagamento, ordine di introito, reversale di incasso o altro documento) quale prova di avvenuto pagamento della somma a suo tempo richiesta per la concessione di loculi, di tombe di famiglia o di colombari.

Tali concessioni saranno regolarizzate, "a sanatoria" – ora per allora - con la sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del Segretario Comunale e la durata della stessa sarà limitata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite indicato al precedente art. 74.

Ove tale limite risulterà superato, dovrà essere corrisposto il canone previsto per il rinnovo della concessione del loculo e la decorrenza della medesima sarà calcolata a partire dalla data dell'ultima salma tumulata.

Per tutte le altre tumulazioni per le quali non vi è atto concessorio, né vi è documentazione contabile sull'avvenuto pagamento della tariffa, si farà luogo alla nuova concessione, sempreché la sepoltura sia occupata da salma, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Si definisce la figura di "concessionario" come segue:

- originario, la persona a cui fu rilasciato l'atto originario di concessione o provvide al pagamento della tariffa o, in mancanza, il primo defunto collocato nella sepoltura;
- subentrante, la persona che subentra nella titolarità della nuova concessione "a sanatoria".

In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione Comunale rimane estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che venga raggiunto un accordo fra le parti, o non sia intervenuta una Sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Il Comune provvederà, con appositi avvisi pubblici, ad invitare i cittadini interessati a regolarizzare i rapporti concessori di loculi, tombe di famiglia e colombari esistenti presso i cimiteri di Amalfi, Vettica-Lone, Pogerola-Pastena e Tovere, anche per quanto concerne il "subentro e titolarità" della concessione, come previsto dal precedente art. 78 del presente Regolamento.

Tutte le sepulture in essere dovranno essere regolarizzate entro il 31/12/2015.

Art. 94 – Scadenario delle concessioni

A decorrere dal 1° gennaio 2015 viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

La scadenza ordinaria delle concessioni è pubblicata, ogni anno, nel mese di novembre all'albo del Cimitero.

A tale avviso seguirà la notifica dell'Ordinanza sindacale nella quale verranno indicati il giorno e l'orario di effettuazione delle operazioni cimiteriali.

Qualora il concessionario di una sepoltura o suoi aventi causa non fossero reperibili, si procederà con l'annotazione di "irreperibilità" sullo scadenzario e si darà corso alla procedura di "decadenza della concessione", ai sensi dell'art. 81 – lett. e) del presente Regolamento.

Art. 95 - Efficacia ed applicazione delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso di sepolture private in base a norme non più in vigore può, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino detta titolarità, al fine di ottenerne formale riconoscimento, secondo quanto indicato al precedente Art. 84).

In casi particolari, non previsti dal presente Regolamento e comunque conformi alla disposizioni di legge, la Giunta Comunale, sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, deciderà caso per caso.

Art. 96 – Cautele

Chiunque fa domanda per ottenere un servizio cimiteriale (inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione, trasporto, ecc.) o per effettuare lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione presso i cimiteri comunali, si intende che agisce in nome e per conto proprio e col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale di fatto resterà estranea all'azione che eventualmente ne consegue e, per le vertenze insorte, si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una Sentenza definitiva o un provvedimento della competente superiore Autorità.

Art. 97 - Informazione ai cittadini

Le informazioni relative al presente Regolamento e i relativi moduli sono divulgati mediante il Sito Internet del Comune di Amalfi all'indirizzo www.amalfi.gov.it.

Art. 98 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da n. 99 articoli, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo quanto previsto dall'art. 69 del vigente Statuto Comunale.

Dalla stessa data cessano di avere applicazione ed efficacia i regolamenti e tutti gli altri atti amministrativi in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali precedentemente adottati dal Comune di Amalfi e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 99 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni in materia previste dalla normativa vigente e alle leggi e disposizioni richiamate all'art. 1 – Titolo I° - dello stesso Regolamento.

Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti normativi.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I° - Disposizioni Generali –

- Art. 1) Oggetto e finalità –
- Art. 2) Competenze –
- Art. 3) Responsabilità –
- Art. 4) Atti a disposizione del pubblico –
- Art. 5) Servizi gratuiti e servizi a pagamento –
- Art. 6) Attività funebre –
- Art. 7) Imprese funebri -
- Art. 8) Obblighi e divieti per le Imprese -
- Art. 9) Vigilanza sull'attività funebre -

Capo II° - Dichiarazione di morte –

- Art. 10) Dichiarazione di morte –
- Art. 11) Denuncia della causa di morte –
- Art. 12) Accertamento del decesso –

Capo III° - Osservazione dei cadaveri –

- Art. 13) Periodo di osservazione –
- Art. 14) Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente –
- Art. 15) Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettive o per inizio dello stato di decomposizione –
- Art. 16) Disposizione della salma durante il periodo di osservazione –
- Art. 17) Depositi di osservazione –
- Art. 18) Autorizzazione alla sepoltura –

Capo IV° - Feretri -

- Art. 19) Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione –
- Art. 20) Deposizione della salma nel feretro –
- Art. 21) Chiusura del feretro e verifica -
- Art. 22) Piastrina di riconoscimento –
- Art. 23) Fornitura gratuita del feretro –

Capo V° - Trasporto funebre –

- Art. 24) Trasporto funebre –
- Art. 25) Modalità del trasporto funebre –
- Art. 26) Trasporto da e per fuori Comune –
- Art. 27) Trasporto di resti mortali e urne cinerarie –
- Art. 28) Orario dei trasporti funebri –
- Art. 29) Traslazioni –
- Art. 30) Onere della spesa per il trasporto –
- Art. 31) Vigilanza –

TITOLO II – CIMITERI

Capo I° - Cimiteri –

- Art. 32) Elenco dei Cimiteri –
- Art. 33) Disposizioni generali –
- Art. 34) Ammissione nei cimiteri –
- Art. 35) Registro delle operazioni di sepoltura –
- Art. 36) Camera mortuaria –
- Art. 37) Ossario e cinerario comune –
- Art. 38) Manutenzione, ordine e vigilanza -
- Art. 39) Esecuzione dei lavori –
- Art. 40) Elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori -
- Art. 41) Effettuazione operazioni cimiteriali –
- Art. 42) Registro delle operazioni cimiteriali –
- Art. 43) Rifiuti prodotti nei cimiteri –
- Art. 44) Servizio di custodia -

Capo II° - Polizia dei Cimiteri –

- Art. 45) Orario -
- Art. 46) Disciplina dell'ingresso –
- Art. 47) Divieti speciali –
- Art. 48) Epigrafi, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni –
- Art. 49) Fiori e piante ornamentali –
- Art. 50) Rimozione materiali ornamentali obsoleti -

Capo III° - Piano Regolatore Cimiteriale –

- Art. 51) Disposizioni generali –
- Art. 52) Piano Regolatore cimiteriale –

Capo IV° - Inumazioni e tumulazioni –

- Art. 53) Inumazione –
- Art. 54) Installazione di cippo o copri tomba –
- Art. 55) Tumulazione –

Capo V° - Resti mortali - Esumazioni ed estumulazioni –

- Art. 56) Disposizioni generali –
- Art. 57) Definizione di resto mortale –
- Art. 58) Esumazioni ordinarie –
- Art. 59) Esumazioni straordinarie –
- Art. 60) Estumulazioni –
- Art. 61) Estumulazioni straordinarie per trasferimento di salma –
- Art. 62) Presenza alle operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione –
- Art. 63) Recupero oggetti preziosi e ricordi –
- Art. 64) Disponibilità dei materiali decorativi –

Art. 65) Materiali di risulta -

Capo VI° - Cremazione -

- Art. 66) Disciplina della cremazione –
- Art. 67) Disposizioni generali -
- Art. 68) Registro per la cremazione -
- Art. 69) Impianto di cremazione –
- Art. 70) Cremazione di resti mortali e di ossa –
- Art. 71) Urne cinerarie – Conservazione delle ceneri -
- Art. 72) Affidamento urna cineraria ai familiari –
- Art. 73) Aree comunali destinate alla dispersione -
- Art. 74) Dispersione delle ceneri -
- Art. 75) Senso Comunitario della morte -
- Art. 76) Procedura -
- Art. 77) Deposito provvisorio -
- Art. 78) Sanzioni Amministrative -
- Art. 79) Tariffe -
- Art. 80) Animali di compagnia o d'affezione -

TITOLO III° - CONCESSIONI

Capo I° - Tipologia ed assegnazione –

- Art. 81) Natura e limiti della concessione –
- Art. 82) Sepolture private –
- Art. 83) Durata delle concessioni –
- Art. 84) Modalità delle concessioni –
- Art. 85) Tumulazione provvisoria - Consenso
- Art. 86) Manutenzione delle sepolture –

Capo II° - Subentro – Rinuncia – Scadenza – Revoca – Decadenza – Estinzione –

- Art. 87) Subentro e titolarità –
- Art. 88) Rinuncia alla concessione –
- Art. 89) Revoca –
- Art. 90) Decadenza –
- Art. 91) Provvedimenti conseguenti alla decadenza –
- Art. 92) Estinzione della concessione –

TITOLO IV° - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI -

- Art. 93) Sepolture pregresse – Sanatoria –
- Art. 94) Scadenziario delle concessioni –
- Art. 95) Efficacia ed applicazione delle disposizioni del Regolamento -
- Art. 96) Cautele –
- Art. 97) Informazione ai cittadini -
- Art. 98) Entrata in vigore –
- Art. 99) Norme di rinvio –